



Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 419 final

2021/0238 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell'Irlanda**

{SWD(2021) 205 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia dell'Irlanda. A fronte di un prodotto interno lordo pro capite (PIL pro capite) pari al 231 % della media dell'Unione nel 2019, nonostante la pandemia il PIL reale dell'Irlanda è cresciuto del 3,4 % nel 2020 grazie alle ottime prestazioni del settore delle TIC e del comparto farmaceutico e, secondo le previsioni d'estate 2021 della Commissione, aumenterà complessivamente del 10,8 % nel periodo 2020-2021. Gli aspetti di più lungo periodo con un impatto sui risultati economici a medio termine comprendono un elevato debito pubblico e privato e passività nette verso l'estero fortemente negative, mentre la pandemia potrebbe potenzialmente avere un impatto duraturo sulle dinamiche e sulla struttura del mercato del lavoro.
- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte all'Irlanda nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato in particolare di adottare tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti. È stato altresì raccomandato all'Irlanda di migliorare l'efficienza in termini di costi, l'accessibilità e la resilienza del sistema sanitario nazionale. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Irlanda di sostenere l'occupazione attraverso un sostegno attivo all'integrazione e il miglioramento delle competenze, di affrontare il rischio del divario digitale, anche nel settore dell'istruzione, di migliorare l'accesso a servizi di assistenza di qualità e a prezzi accessibili per l'infanzia e di aumentare l'offerta di alloggi sociali ed economicamente abbordabili. Ha raccomandato altresì di attuare misure volte a garantire l'accesso alla liquidità per le imprese nel contesto della pandemia, anticipare i progetti di investimento pubblico e promuovere gli investimenti privati per favorire

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

la ripresa economica. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Irlanda di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare sulla produzione e l'uso puliti ed efficienti dell'energia, sul trasporto sostenibile, sulle risorse idriche, nonché su ricerca e innovazione e sull'infrastruttura digitale. Infine il Consiglio ha raccomandato al paese di ampliare la base imponibile, di affrontare le caratteristiche del sistema fiscale che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva e di rendere più efficaci la vigilanza e l'applicazione del quadro antiriciclaggio per quanto riguarda i professionisti prestatori di servizi relativi a società o trust. Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione ritiene che sia stata pienamente attuata la raccomandazione sull'adozione, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, di tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia, sostenere l'economia e accompagnare la conseguente ripresa. Sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda le raccomandazioni di garantire l'accesso alla liquidità per le imprese e una politica di investimenti a favore della produzione e dell'uso puliti ed efficienti dell'energia. Infine la raccomandazione di migliorare l'accesso a servizi di assistenza di qualità e a prezzi accessibili per l'infanzia è stata affrontata in misura ampiamente soddisfacente al di fuori del piano.

- (3) Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato un esame approfondito per l'Irlanda a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio². L'analisi ha portato la Commissione a concludere che l'Irlanda presenta squilibri macroeconomici, in particolare correlati all'elevato livello del debito pubblico e privato e delle passività nette verso l'estero, e che tali vulnerabilità permangono.
- (4) [Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Il Consiglio ha inoltre raccomandato di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, garantire la stabilità macrofinanziaria, completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.] [Se la raccomandazione del Consiglio non è stata adottata al momento dell'adozione della decisione di esecuzione, si prega di eliminare il considerando.]
- (5) Il 28 maggio 2021, in esito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi, l'Irlanda ha presentato alla Commissione il suo piano nazionale per la ripresa e la resilienza (nel seguito "il piano") a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 (nel seguito "il regolamento"). Il fatto che i piani per la ripresa e la resilienza emanino dagli Stati membri è alla base della loro attuazione efficace, del loro impatto duraturo a livello nazionale e della loro credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del regolamento.

² Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

- (6) I piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio³ al fine di sostenere la ripresa nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Detti piani dovrebbero promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (7) L'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato di investimenti e riforme in tutta l'Unione. Tramite l'attuazione coordinata e simultanea delle riforme e degli investimenti in questione e la realizzazione di progetti transfrontalieri, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e genereranno ricadute positive in tutta l'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, sezione 2.1, del regolamento, il piano rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (9) Il piano comprende misure che contribuiscono a tutti e sei i pilastri e tutte le sue componenti interessano più pilastri. Tale approccio contribuisce a garantire che ciascun pilastro sia affrontato in modo completo e coerente. Inoltre, alla luce delle sfide specifiche dell'Irlanda, la particolare attenzione rivolta alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, unitamente alla ponderazione complessiva tra i pilastri, è considerata adeguata.
- (10) Il piano è fortemente incentrato sulla transizione verde con misure correlate all'energia e al clima. Tali misure comprendono l'aumento della tassa sul carbonio e la riforma della governance climatica, la promozione degli investimenti nell'efficienza energetica, la decarbonizzazione del settore imprenditoriale, la promozione del trasporto ferroviario sostenibile, il ripristino delle torbiere, il miglioramento del trattamento delle acque e la promozione delle attività di ricerca e sviluppo verdi. Il piano contribuisce inoltre alla trasformazione digitale, ponendo l'accento sulla connettività e sulla digitalizzazione del settore pubblico. La digitalizzazione delle imprese, principalmente di quelle piccole e medie (PMI), è sostenuta attraverso misure che dovrebbero anche aumentare la loro produttività e competitività. Il piano si concentra specificamente sul potenziamento delle competenze digitali nelle scuole e in altri ambiti, al fine di colmare il divario digitale.
- (11) Il piano contribuirà al pilastro della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Varie misure, ad esempio il sostegno alla ristrutturazione energetica ad alta intensità di manodopera degli edifici o il sostegno attivo all'integrazione e i programmi di miglioramento delle competenze, sono incentrate sulla coesione economica,

³ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

l'occupazione, la produttività e la competitività. Il programma nazionale per le grandi sfide (*National Grand Challenge Programme*) mira ad agevolare la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione. Il piano sostiene l'applicazione del test PMI, che è potenzialmente in grado di ridurre gli ostacoli normativi all'attività imprenditoriale delle PMI. Riforme e investimenti destinati, ad esempio, a migliorare l'offerta di alloggi sociali ed economicamente accessibili, a semplificare e armonizzare il panorama delle pensioni integrative o a sostenere la capacità di istruzione nelle università tecnologiche regionali contribuiranno direttamente alla coesione sociale e territoriale. Si prevede che il sistema sanitario nonché la resilienza economica, sociale e istituzionale verranno rafforzati da una serie di riforme e investimenti, ad esempio la diffusione del programma ePharmacy e un sistema integrato di gestione finanziaria nel settore della sanità, il sostegno alla digitalizzazione delle PMI e il rafforzamento del quadro antiriciclaggio dell'Irlanda. Infine le misure del piano si prefiggono di aiutare le prossime generazioni a sviluppare le competenze necessarie, nonché di sostenere i giovani affinché possano accedere o ri-accedere al mercato del lavoro.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, sezione 2.2, del regolamento, il piano è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi i relativi aspetti di bilancio, rivolte allo Stato membro interessato, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (13) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate non rientranti nell'ambito del piano dell'Irlanda, sebbene questo Stato membro abbia in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con le disposizioni della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Inoltre la raccomandazione di conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2020 non è più pertinente, a causa sia della scadenza del periodo di bilancio corrispondente sia dell'attivazione, nel marzo 2020, della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita nel contesto della crisi pandemica.
- (14) Il piano comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda e contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto all'Irlanda nell'ambito del semestre europeo nel 2019 e 2020, in particolare nei seguenti ambiti: transizione verde e azione per il clima, trasporti pubblici sostenibili, risorse idriche, infrastruttura digitale, divario digitale, ricerca e innovazione, anticipazione degli investimenti pubblici, promozione degli investimenti privati, occupazione attraverso il sostegno attivo all'integrazione e il miglioramento delle competenze, ostacoli normativi all'imprenditorialità, antiriciclaggio, pianificazione fiscale aggressiva, alloggi sociali ed economicamente accessibili, pensioni e sanità.
- (15) Il piano pone particolare attenzione alla transizione verde. Tra le misure sono previsti investimenti per l'efficienza energetica di edifici pubblici e privati, la decarbonizzazione delle imprese, il trasporto ferroviario sostenibile, ricerca e sviluppo verdi, il ripristino delle torbiere e il miglioramento del trattamento delle acque reflue.

L'attuazione della legge in materia di azione per il clima e sviluppo a basse emissioni di carbonio (*Climate Action and Low Carbon Development Bill*) del 2021 (modifica) e la riforma della tassa sul carbonio incentiveranno l'anticipazione degli investimenti verdi e accelereranno la transizione verde.

- (16) Innanzitutto, per quanto riguarda la transizione digitale, il piano prevede investimenti nelle infrastrutture digitali. Più specificamente, la creazione di una piattaforma in grado di elaborare i dati con un ritardo minimo e vicino all'utente, la realizzazione di un centro dati condiviso della pubblica amministrazione, la possibilità di partecipazione online al censimento e la serie di progetti in materia di sanità elettronica concentrano gli investimenti sulla transizione digitale e in particolare su infrastrutture digitali in grado di promuovere ulteriormente la trasformazione digitale del settore pubblico. In secondo luogo il piano affronterà altresì il rischio del divario digitale, anche nel settore dell'istruzione. Il programma concernente la fornitura di infrastrutture digitali e finanziamenti agli istituti scolastici mira a dotare gli allievi di competenze digitali e a garantire loro pari opportunità di accesso a infrastrutture digitali idonee. Inoltre le misure di riforma si concentrano sullo sviluppo strategico di competenze digitali in tutto il sistema di istruzione e perfezionamento professionale, affinché tutti gli allievi sviluppino competenze fondamentali o avanzate che consentano loro di partecipare all'economia digitale.
- (17) Si prevede che il piano contribuirà ad anticipare progetti di investimento pubblico maturi, a promuovere gli investimenti privati e a utilizzare strumenti di finanziamento diretto per stimolare la ricerca e l'innovazione. Gli investimenti pubblici saranno promossi attraverso la riqualificazione di edifici pubblici selezionati e i lavori volti a consentire la futura elettrificazione della ferrovia pendolare di Cork. Gli investimenti privati saranno incentivati attraverso uno strumento finanziario per le ristrutturazioni edilizie, nonché tramite il fondo per la decarbonizzazione del settore delle imprese e il programma a favore della trasformazione digitale delle imprese, con particolare attenzione alle PMI. Si prevede che i finanziamenti erogati attraverso il *National Grand Challenge Programme* stimoleranno la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Il piano contempla inoltre la creazione di quattro poli europei di innovazione digitale.
- (18) Il piano mira a sostenere l'occupazione attraverso il sostegno attivo all'integrazione e il miglioramento delle competenze fornendo opportunità di formazione e di tirocinio, con particolare attenzione alle competenze e ai settori verdi e digitali.
- (19) Il piano intende inoltre ridurre gli ostacoli normativi inutili con cui le PMI si confrontano in fase di avvio o espansione della loro attività, grazie all'ulteriore applicazione del "test PMI" in fase di elaborazione dei nuovi atti legislativi.
- (20) Si prevede che il piano affronterà in parte le sfide concernenti la vigilanza e l'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio per quanto riguarda i professionisti prestatori di servizi a società o trust. La pubblicazione di una valutazione settoriale del rischio dei prestatori di servizi a società o trust e l'aumento del numero di controlli hanno il potenziale di favorire una migliore comprensione dell'esposizione al rischio di questi professionisti e di rafforzarne la vigilanza. Inoltre nuove disposizioni legislative che rendano operative le raccomandazioni di un gruppo di lavoro incaricato di riesaminare il pacchetto di strumenti normativi di applicazione potrebbero determinare miglioramenti ampliando la gamma degli strumenti normativi esistenti mediante l'introduzione di un regime di sanzioni pecuniarie amministrative.
- (21) Le riforme previste nel piano contribuiranno ad affrontare in parte le caratteristiche del sistema fiscale che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva. In particolare le

misure legislative, comprese quelle in materia di ritenute alla fonte o di non deducibilità, applicabili ai pagamenti in uscita verso giurisdizioni inserite nella lista nera dell'UE e verso tutte le altre giurisdizioni a tassazione nulla limiteranno la possibilità che i pagamenti in uscita sfuggano all'imposizione fiscale.

- (22) Il piano è in grado di contribuire alla piena attuazione dei piani di riforma pensionistica, semplificando e armonizzando il panorama delle pensioni integrative.
- (23) Il piano prevede anche una misura di riforma volta ad aumentare l'offerta di alloggi sociali ed economicamente accessibili. Si prevede che tale misura sarà integrata da investimenti finanziati dal bilancio nazionale per affrontare l'attuale carenza di alloggi sociali, compresi quelli destinati alle persone più vulnerabili.
- (24) Il piano affronterà anche gli aspetti dell'efficienza in termini di costi, dell'accessibilità e della resilienza del sistema sanitario. Una misura di riforma dovrebbe sostenere l'attuazione di *Sláintecare*, un'importante iniziativa di riforma a lungo termine della sanità nazionale, attualmente in corso, che mira a realizzare un sistema sanitario moderno, universale e unitario in cui tutti abbiano pari opportunità di accesso ai servizi secondo necessità e non in base alla capacità di pagamento.
- (25) Il piano non tratta direttamente l'accesso a un'assistenza di qualità e a prezzi accessibili per l'infanzia, in quanto tale questione è già stata affrontata, in misura ampiamente soddisfacente, da una serie di azioni intraprese dal governo al di fuori del piano.
- (26) Affrontando le suddette sfide, il piano contribuirà inoltre a correggere gli squilibri⁴ che si registrano attualmente in Irlanda, con riferimento in particolare all'elevato livello di passività nette verso l'estero e di debito pubblico e privato.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, sezione 2.3, del regolamento, il piano è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (28) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il piano è potenzialmente in grado di aumentare il PIL dell'Irlanda in misura compresa tra lo 0,3 % e lo 0,5 % entro il 2026⁵ e che gran parte di tale impatto deriverà dalle ricadute. Le politiche e gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e sostenere la decarbonizzazione del settore delle imprese contribuiranno alla creazione di posti di lavoro e all'avanzamento della transizione verde. Le politiche e gli investimenti destinati ad accelerare la digitalizzazione, nonché le riforme nel settore sociale e nei settori dell'istruzione e delle imprese miglioreranno la produttività in orizzonti

⁴ Squilibri macroeconomici di cui alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e nel 2020.

⁵ Tali simulazioni rispecchiano l'effetto generale di Next Generation EU (NGEU), che comprende anche finanziamenti per ReactEU e un aumento dei finanziamenti per Orizzonte Europa, InvestEU, il Fondo per una transizione giusta (JTF), lo sviluppo rurale e RescEU. Le simulazioni non includono il possibile effetto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale.

temporali diversi, creeranno posti di lavoro e incoraggeranno la crescita dell'occupazione.

- (29) Il piano contiene una serie di misure intese a rafforzare la coesione sociale tramite il sostegno all'occupazione, in particolare attraverso la creazione di opportunità di tirocinio, iniziative di miglioramento delle competenze o riqualificazione professionale, nonché investimenti nel settore dell'istruzione. Le riforme e gli investimenti previsti nel piano affronteranno i rischi di un divario digitale tanto per gli occupati quanto per i disoccupati e gli studenti. Inoltre un insieme di riforme è potenzialmente in grado di contribuire a rispondere alla forte domanda di alloggi sociali ed economicamente accessibili e a garantire l'accesso tempestivo a un'assistenza sanitaria di buona qualità a prezzi abbordabili, rafforzando così la resilienza sociale. Tali misure contribuiranno all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (30) Il piano contiene misure specificamente destinate ai giovani. Le riforme e gli investimenti previsti nel piano affronteranno il rischio del divario digitale e adottano un approccio strategico riguardo alle competenze digitali in tutto il sistema di istruzione e formazione. Il fondo per la trasformazione delle università tecnologiche (*Technological Universities Transformation Fund*) sosterrà la formazione e l'istruzione superiore integrate a livello regionale e potrà così contribuire a migliorare le competenze dei giovani e ad affrontare le disparità regionali. Infine il piano individua nei giovani disoccupati il gruppo destinatario che trarrà vantaggi dalle misure di miglioramento delle competenze e di riqualificazione professionale previste dal piano.

Non arrecare danni significativi

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, sezione 2.4, del regolamento, il piano è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (32) In linea con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" adottati dalla Commissione (2021/C 58/01), l'Irlanda ha presentato i motivi per cui il suo piano non arrecherà un danno significativo ad alcun obiettivo ambientale. Ciò vale in particolare per la misura relativa all'efficienza energetica negli edifici privati e per la misura relativa al trasporto ferroviario sostenibile, che dovrebbe consentire la futura elettrificazione della linea.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (33) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, sezione 2.5, del regolamento, il piano prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 42 % della dotazione totale del piano, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VI del regolamento. A norma dell'articolo 17 del

⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

regolamento, il piano è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (34) Il piano riguarda in misura considerevole la transizione verde. Il piano contiene misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici residenziali e pubblici e dell'industria. Il piano comprende investimenti significativi nel settore dei trasporti, che in Irlanda è il secondo principale responsabile delle emissioni provenienti da settori non rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni. Il piano contiene due riforme destinate a sostenere e accelerare la transizione verde del paese. La legge in materia di azione per il clima e sviluppo a basse emissioni di carbonio del 2021 (modifica) dovrebbe stimolare la transizione dell'Irlanda verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050. L'altra riforma stabilisce incrementi annuali successivi dell'aliquota della tassa sul carbonio, in misura pari a 7,50 EUR l'anno, secondo un percorso che condurrebbe a un'aliquota di 100 EUR per tonnellata di emissioni di CO₂ nel 2030.
- (35) Gli investimenti in ricerca e innovazione integreranno le riforme e gli investimenti considerevoli che sono necessari affinché l'Irlanda raggiunga i suoi obiettivi in materia di emissioni di gas a effetto serra. Il *National Grand Challenge Program* metterà a disposizione investimenti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione attraverso tre cicli di selezione di progetti su tematiche quali il clima e la digitalizzazione.
- (36) Anche il miglioramento della biodiversità dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il ripristino delle torbiere promuoverà la biodiversità e gli ecosistemi, il miglioramento della qualità delle acque, un maggiore stoccaggio del carbonio e la riduzione delle emissioni di carbonio. Il piano prevede inoltre investimenti nello sviluppo e ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue di minori dimensioni in tutta l'Irlanda, contribuendo così all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, nonché alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento. Tale misura dovrebbe anche contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Contributo alla transizione digitale

- (37) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, sezione 2.6, del regolamento, il piano prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 32 % della dotazione totale del piano, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VI del regolamento.
- (38) Il piano dell'Irlanda pone un forte accento sulla transizione digitale e su misure atte ad affrontare le sfide correlate, con una componente interamente dedicata alla trasformazione digitale di vari settori e ad interventi volti ad affrontare le specifiche sfide che la transizione digitale comporta per il paese. Varie misure intendono contribuire alla transizione digitale sostenendo la digitalizzazione delle imprese, affrontando il rischio del divario digitale, anche nel settore dell'istruzione, potenziando le competenze digitali e sostenendo lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e la fornitura di servizi pubblici digitali.
- (39) Pertanto le misure correlate alla transizione digitale o intese ad affrontare le sfide che ne conseguono occupano un posto di rilievo nel piano irlandese. Tali misure dovrebbero contribuire a realizzare la trasformazione digitale di vari settori economici

e sociali e ad affrontare le sfide specifiche che la transizione digitale comporta per il paese.

Impatto duraturo

- (40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, sezione 2.7, del regolamento, il piano è in grado di avere in ampia misura un impatto duraturo sull'Irlanda (rating A).
- (41) Il piano prevede cambiamenti strutturali nelle politiche pertinenti e a livello dell'amministrazione e delle istituzioni. Le riforme che impongono l'adozione di quote settoriali di emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo 2030 e quello della neutralità climatica entro il 2050 e che introducono incrementi annuali successivi dell'aliquota della tassa sul carbonio dovrebbero stimolare la transizione verde. Le riforme volte a sostenere la trasformazione digitale del settore dell'istruzione irlandese avranno un impatto duraturo sulle competenze digitali e sulla capacità di affrontare il rischio di un divario digitale. Il potenziamento della capacità di offerta di programmi di istruzione e formazione di qualità da parte delle università tecnologiche dovrebbe contribuire ad affrontare le disparità economiche regionali in Irlanda, rafforzando la crescita inclusiva e la coesione sociale. Tra le altre riforme che si prevede avranno un impatto duraturo sull'economia e sul sistema sociale dell'Irlanda figurano l'applicazione del test PMI, che contribuirà a ridurre gli ostacoli normativi all'imprenditorialità, il rafforzamento della vigilanza e dell'applicazione del quadro antiriciclaggio, le riforme intese ad affrontare le caratteristiche del sistema fiscale che possono agevolare la pianificazione fiscale aggressiva, le riforme volte ad aumentare l'offerta di alloggi sociali ed economicamente accessibili e quelle atte a migliorare l'accessibilità e la resilienza del sistema sanitario.
- (42) Nel settore degli investimenti le misure che mirano ad aumentare l'occupabilità e a migliorare le competenze avranno un impatto positivo duraturo. Si prevede che la pubblica amministrazione e la sanità risulteranno rafforzate dagli investimenti nella digitalizzazione. Inoltre molti degli investimenti previsti nel piano avranno un impatto duraturo facilitando la transizione verde e digitale in Irlanda. L'impatto duraturo del piano può essere rafforzato anche mediante sinergie tra il piano stesso e altri programmi finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in maniera sostanziale le sfide territoriali e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (43) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, sezione 2.8, del regolamento, le modalità proposte nel piano al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).
- (44) Il governo irlandese ha la responsabilità generale dell'attuazione del piano, mentre per ciascuna misura è responsabile un ministero o altro organismo statale appositamente designato. Presso il *Department of Public Expenditure and Reform* è stato istituito un organismo attuatore incaricato del monitoraggio e della gestione strategici complessivi del piano nonché del coordinamento tra le autorità irlandesi.
- (45) I traguardi e gli obiettivi sono chiari e realistici e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi del piano costituiscono un sistema adeguato per monitorare l'attuazione del piano. I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le responsabilità descritte dall'Irlanda

risultano sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione una volta che traguardi e obiettivi saranno considerati completati.

- (46) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento. Nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'attuazione dei rispettivi piani.

Costi

- (47) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, sezione 2.9, del regolamento, la giustificazione fornita nel piano in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (48) L'Irlanda ha fornito documenti per giustificare e spiegare gli importi proposti e ha illustrato le modalità di calcolo di detti importi. Il costo totale stimato del piano è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti. La valutazione delle stime indica che i costi sono considerati ragionevoli e plausibili. Tuttavia il grado di dettaglio e la chiarezza delle informazioni fornite non sono risultati omogenei in tutto il piano. Inoltre una parte dei costi è stata considerata ragionevole e plausibile solo in misura moderata. Infine il costo totale stimato del piano è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari

- (49) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, sezione 2.10, del regolamento, le modalità proposte nel piano e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare le finanze dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (50) Il piano è accompagnato da misure di esecuzione soddisfacenti. I ministeri e gli altri organismi pertinenti hanno la responsabilità e si fanno carico, nei rispettivi ambiti di competenza, dell'attuazione e della realizzazione dei singoli impegni di investimento e riforma contenuti nel piano e delle relative relazioni. L'organismo attuatore del piano sarà responsabile del monitoraggio strategico e della gestione del piano. Un apposito comitato (*Delivery Committee*), in cui sono rappresentati tutti i ministeri e gli altri organi responsabili nonché l'organismo attuatore, eserciterà una supervisione costante dell'attuazione del piano. Nel complesso il sistema presenta un processo e una struttura solidi, in cui i ruoli e le responsabilità sono chiaramente definiti e le funzioni di controllo pertinenti sono opportunamente separate. L'Irlanda dovrebbe fornire le

⁷

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 4331 del 22.12.2020, pag. 1).

necessarie informazioni dettagliate richieste in modo da garantire che gli attori responsabili dei controlli abbiano la capacità amministrativa di esercitare i loro ruoli e compiti. Dovrebbe essere stabilito un traguardo specifico per garantire che entro la data della prima richiesta di pagamento la Commissione riceva un'analisi del carico di lavoro dell'organismo di audit e dell'organismo attuatore. L'analisi dovrebbe fornire informazioni adeguate sulle esigenze in termini di capacità amministrativa affinché sia possibile soddisfarle con tempestività, anche attraverso la formulazione di una serie di raccomandazioni per superare le eventuali carenze di capacità. Sulla base dell'analisi e delle raccomandazioni, dovrebbero essere assegnate le risorse necessarie alle istituzioni coinvolte.

- (51) Il sistema di controllo interno descritto nel piano dell'Irlanda presenta un processo e una struttura soddisfacenti, in cui i ruoli e le responsabilità sono chiaramente definiti e le funzioni di controllo pertinenti sono opportunamente separate. Le misure proposte offrono garanzie sufficienti in merito all'esistenza di un livello di controllo idoneo a prevenire, individuare e correggere le irregolarità individuate nell'utilizzo dei fondi erogati a norma del regolamento. Nell'ambito del sistema informativo del dispositivo dovrebbe essere creato un meccanismo di comunicazione atto a garantire che i dati sui destinatari finali, tra cui tutti i titolari effettivi in linea con l'articolo 22 del regolamento, siano adeguatamente registrati per dichiarare l'assenza di conflitti di interessi per i ministeri e gli altri organismi responsabili. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento, l'Irlanda dovrebbe attuare il sistema informativo del dispositivo al fine di conformarsi all'articolo 22 dello stesso regolamento, confermandone lo stato di attuazione contestualmente alla prima richiesta di pagamento. Dovrebbe essere redatta un'apposita relazione di audit del sistema che verifichi le funzionalità del sistema di archiviazione e, in particolare, la registrazione e la conservazione di tutti i dati pertinenti relativi all'attuazione del piano, compresi il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, e i dati relativi a beneficiari, appaltatori, subappaltatori e rispettivi titolari effettivi. La relazione dovrebbe esaminare anche le eventuali carenze riscontrate e le azioni correttive intraprese o programmate. Uno specifico traguardo dovrebbe garantire la creazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento, di un sistema di archiviazione per registrare, conservare e mettere a disposizione tutti i dati pertinenti relativi all'attuazione del piano.
- (52) Le erogazioni sono subordinate al conseguimento dei traguardi di cui ai considerando 50 e 51.

Coerenza del piano

- (53) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, sezione 2.11, del regolamento, il piano prevede provvedimenti per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (54) Il piano rispecchia un opportuno equilibrio tra riforme e investimenti alla luce delle principali sfide da affrontare, e tra gli investimenti nei vari territori. Le tre componenti del piano perseguono finalità complementari, allineate agli sforzi più ampi profusi dal governo irlandese per la ripresa. La terza componente, ad esempio, riguardante la ripresa sociale ed economica e la creazione di posti di lavoro, comprende misure che sosterranno lo sviluppo di competenze verdi e digitali della forza lavoro. Al contempo le misure contemplate da ogni singola componente si rafforzano a vicenda. Ad esempio, nella seconda componente riguardante la transizione digitale, gli investimenti

nella connettività a banda larga e nelle infrastrutture TIC per le scuole sono rafforzati da misure di riforma volte a potenziare l'istruzione e le competenze digitali in generale.

Uguaglianza

- (55) Il piano contiene misure che contribuiranno ad affrontare le sfide del paese nel settore dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità per tutti. In particolare il piano stabilisce che le misure consistenti nell'offrire opportunità di tirocinio, di miglioramento delle competenze o di riqualificazione professionale sono specificamente finalizzate a sostenere i lavoratori più colpiti dalla pandemia, che ha avuto un impatto sproporzionato sulle donne. Queste misure saranno pertinenti per tutti i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, in particolare sostenendo la partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di competenze verdi e digitali. Il piano fa inoltre riferimento ai livelli di occupazione disaggregati per genere ed età e al divario occupazionale di genere quali parametri fondamentali da utilizzare a livello nazionale per misurare gli sforzi per la ripresa profusi dall'Irlanda, incluso il contributo del piano.

Autovalutazione della sicurezza

- (56) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto l'Irlanda non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento.

Progetti transfrontalieri e plurinazionali

- (57) Nel suo piano l'Irlanda ha inserito un progetto plurinazionale per sostenere la digitalizzazione delle imprese, soprattutto delle PMI, nel paese. Per affrontare gli squilibri nella digitalizzazione delle imprese il piano comprende un programma a favore della trasformazione digitale delle imprese di tutti i settori, in particolare delle PMI, in Irlanda. La transizione digitale delle imprese irlandesi grazie a tale programma sarà ulteriormente sostenuta attraverso la partecipazione dell'Irlanda alla rete dei poli europei di innovazione digitale, nel quadro di un progetto plurinazionale. Il sostegno all'istituzione di quattro poli europei di innovazione digitale e la creazione di cluster collegati a tali poli faciliteranno in misura rilevante la collaborazione transfrontaliera, che si prevede rafforzerà anche le catene del valore.

Processo di consultazione

- (58) Grazie a una consultazione pubblica le parti interessate hanno avuto la possibilità di indicare a quali riforme e investimenti dovrebbe essere data precedenza e quali raccomandazioni specifiche per paese considerano più pertinenti. Il governo ha ricevuto più di 110 contributi scritti dai portatori di interessi, tra cui rappresentanti regionali, partiti politici, associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni giovanili, organizzazioni ambientaliste, mondo accademico e altri portatori di interessi della società civile, nonché comuni cittadini. I contributi sono stati sintetizzati e condivisi con i ministeri pertinenti nell'ambito dell'elaborazione del piano.
- (59) Nella fase di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano il governo intende continuare a coinvolgere e consultare i portatori di interessi. Per garantire la titolarità da parte degli attori pertinenti, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante tutta l'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal piano.

Valutazione positiva

- (60) A seguito della valutazione positiva del piano dell'Irlanda effettuata dalla Commissione, giunta alla conclusione che il piano risponde in maniera soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del piano, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del piano sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (61) Il costo totale stimato del piano dell'Irlanda è pari a 989 938 300 EUR. Poiché il piano risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del piano è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario assegnato al piano dell'Irlanda dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione dell'Irlanda.
- (62) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, il calcolo del contributo finanziario massimo per l'Irlanda deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, per l'Irlanda dovrebbe essere messo a disposizione ora un importo da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato.
- (63) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁸. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dell'Irlanda, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano.
- (64) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di altri programmi dell'Unione diversi dal regolamento o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

⁸ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal piano per la ripresa e la resilienza, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2

Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 988 966 534 EUR⁹. È disponibile un importo di 914 368 618 per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. A condizione che l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determini per l'Irlanda un importo a quello pari o superiore, è disponibile un ulteriore importo di 74 597 916 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
2. La Commissione mette a disposizione dell'Irlanda il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Irlanda ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026.

Articolo 3

Destinatario

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁹ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria dopo detrazione della quota proporzionale dell'Irlanda delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento.